



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RENZI, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT,
FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI e SCALFAROTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2025

Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l’orientamento
e la formazione dei giovani

ONOREVOLI SENATORI. – Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo e finalizzato all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. In Italia il numero dei tirocinanti o stagisti continua a crescere ogni anno. Secondo un calcolo compiuto dalla « Repubblica degli stagisti » – una testata giornalistica *online* creata nel 2009 per approfondire la tematica dello *stage* in Italia e per dare voce agli stagisti – i tirocini curriculari attivati ogni anno sarebbero all'incirca tra 150.000 e 200.000, sottolineando, tuttavia, come si tratti di una mera stima.

Purtroppo, infatti, non sono disponibili dati precisi per quanto riguarda le centinaia di migliaia di studenti stagisti, cioè gli studenti dei tirocini cosiddetti « curriculari », attivati ogni anno nell'ambito dei percorsi universitari triennali o magistrali, dei *master* e delle scuole di formazione post-diploma o post-universitarie.

Il motivo per cui non si hanno dati al riguardo è duplice: da una parte, il Ministero dell'università e della ricerca non provvede al loro monitoraggio e, dall'altra, con una decisione poco lungimirante, l'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, diciotto anni fa, attraverso la nota con protocollo 13/SEGR/0004746 del febbraio 2007, ha prescritto che i tirocini curriculari non dovessero più essere comunicati ai centri per l'impiego attraverso l'istituto della « comunicazione obbligatoria », a differenza di quelli extracurriculari, e così i tirocini curriculari sono « scomparsi dall'orizzonte » ed è impossibile conoscerne il numero, la durata e l'esito.

Per quanto concerne l'attività del legislatore, occorre inoltre precisare che, mentre

per la categoria degli *stage* extracurriculari dal 2012-2013 esiste un'aggiornata regolamentazione regionale, per quanto concerne i tirocini curriculari è necessaria e urgente una revisione normativa, come previsto anche dall'atto Senato n. 1006, a prima firma Pietro Ichino della XVII legislatura, e dall'atto Camera n. 1063, a prima firma Massimo Ungaro della XVIII legislatura.

Peraltro, il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, del 1998, che per oltre quindici anni ha normato tutti i tirocini svolti in Italia, indipendentemente dal fatto che fossero extracurriculari o curriculari (all'epoca la differenza neppure esisteva, o se esisteva, era puramente informale), oggi è in larga parte inapplicabile. Infatti, a seguito dei cambiamenti avvenuti – ripartizione dei tirocini tra extracurriculari e curriculari, con conseguente attribuzione delle competenze sui primi alle regioni e alle province autonome, e sui secondi allo Stato – e con l'approvazione delle normative regionali sui tirocini extracurriculari a partire dal 2012, di fatto il regolamento ha progressivamente perso la sua aderenza alla realtà, tanto è vero che alcune disposizioni – come l'articolo 1, comma 3, che stabilisce il numero massimo di tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare – risultano in pratica inapplicabili, in quanto sovrapposte e in conflitto con le nuove normative regionali.

Con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, (articolo 1, commi da 720 a 726) si è intervenuti in materia di definizione di tirocinio curricolare, senza tuttavia individuare una normativa puntuale, accorta e compiuta: pertanto, appare necessaria l'introduzione di una disciplina legislativa volta all'istituzione e disciplina del tirocinio cur-

ricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani.

Si sottolinea, inoltre, come ancora oggi spesso venga snaturato il senso stesso dello strumento del tirocinio formativo o di orientamento. È quindi necessario definire in maniera semplice e univoca delle indicazioni volte a evitare l'utilizzo improprio dei tirocini curriculari, al fine di valorizzarne la reale funzione di prima esperienza nel mondo del lavoro.

Il presente disegno di legge si compone di nove articoli: l'articolo 1 prevede le disposizioni generali sulle attività classificate come tirocinio curriculare; l'articolo 2 dispone in merito all'avvio del tirocinio e ai doveri del soggetto ospitante; l'articolo 3 stabilisce il periodo massimo di durata del percorso for-

mativo; l'articolo 4 introduce una garanzia di indennità minima obbligatoria anche per i tirocini curriculari (salvo quelli di durata inferiore a un mese); l'articolo 5 stabilisce il rapporto massimo tra numero di tirocinanti e numero di dipendenti, affinché non ci siano mai troppi tirocinanti in confronto ai lavoratori subordinati inquadrati e retribuiti; l'articolo 6 prevede la comunicazione obbligatoria all'ispettorato provinciale del lavoro per determinati tirocini curriculari e la stipulazione di un'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); gli articoli 7, 8 e 9 prevedono, rispettivamente, un monitoraggio da parte dei dicasteri competenti, le sanzioni per i trasgressori della legge e le disposizioni finali e di coordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Le università, gli istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, le istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, nonché i centri di formazione professionale post-diploma o post-universitario operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia autonoma territorialmente competente, di seguito denominati « soggetti promotori », possono promuovere l'attivazione di tirocini curricolari, da svolgersi presso un'azienda, un ente della pubblica amministrazione, uno studio professionale, una fondazione, un'associazione o un altro datore di lavoro dotato di personalità giuridica, di seguito denominati « soggetti ospitanti ». Il tirocinio curricolare consiste in un periodo di formazione e orientamento svolto nell'ambito di un percorso di studi formalmente riconosciuto e si distingue dal tirocinio extracurricolare, che si svolge al di fuori di tali percorsi.

2. Il tirocinio curricolare è finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, e deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere attivato da un soggetto promotore;

b) essere rivolto a studenti maggiorenni e a studenti universitari, compresi gli studenti iscritti a *master* universitari o a corsi di dottorato, nonché agli studenti di istituti professionali e di corsi di formazione post-diploma, iscritti al corso di studi e di formazione nel cui ambito il tirocinio è attivato;

c) essere svolto durante il periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione di cui alla lettera b), anche se non direttamente finalizzato all'attribuzione di crediti formativi.

3. Il tirocinio curricolare comporta:

a) l'impegno del soggetto ospitante ad accogliere il tirocinante, assegnandogli una o più mansioni coerenti con le finalità di orientamento e di formazione indicate nel piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 2, con affiancamento da parte di un lavoratore qualificato o specializzato stabilmente inserito nell'organico, al quale è attribuita la funzione di *tutor* del soggetto ospitante;

b) l'impegno del tirocinante a svolgere i compiti a lui assegnati secondo le direttive ricevute e con la diligenza richiesta, tenuto conto dell'assenza di esperienza professionale;

c) l'impegno del soggetto promotore a provvedere alla stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 6, comma 2, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante.

4. Al fine di garantire parità di accesso al tirocinio curricolare anche agli studenti in condizioni economiche disagiate, al tirocinante è corrisposta l'indennità di partecipazione di cui all'articolo 4.

5. Il soggetto promotore assicura la qualità del tirocinio, promuovendo percorsi coerenti sia con il percorso di studi del tirocinante sia con le attività e le competenze previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 2015, nonché con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o con il quadro regionale degli *standard* professionali della regione competente per territorio, ove esistente.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tirocini svolti da studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nonché ai tirocini estivi svolti da soggetti minorenni.

Art. 2.

(Avvio del tirocinio curricolare, soggetti promotori e soggetti ospitanti)

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Le convenzioni possono disciplinare una pluralità di tirocini, hanno durata massima non superiore a trentasei mesi e indicano:

- a) gli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- b) le modalità di attivazione del tirocinio;
- c) i criteri e le modalità di valutazione e di attestazione degli apprendimenti;
- d) le modalità di monitoraggio;
- e) la data di decorrenza e la durata della convenzione.

2. Alla convenzione di cui al comma 1 è allegato un piano formativo individuale, sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante, nonché dal tirocinante. Esso specifica, per ciascun tirocinio curricolare, le attività previste, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata, con indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'importo lordo mensile dell'indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le mansioni oggetto di tirocinio.

3. Il tirocinio curricolare è svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel piano formativo individuale, concordato per iscritto tra il soggetto promotore e il sog-

getto ospitante, di cui una copia è consegnata al tirocinante al momento dell'avvio dell'attività. Il *tutor* del soggetto promotore e il *tutor* del soggetto ospitante, nominato ai sensi del comma 4, collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, garantire il migliore svolgimento delle attività, monitorarne lo svolgimento e stabilire le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

4. Il soggetto ospitante, ai fini dell'attivazione di un tirocinio curriculare, è tenuto a nominare un *tutor* responsabile del contenuto formativo del tirocinio e dell'assistenza al tirocinante nella fase di inserimento e durante tutta la durata del tirocinio. Il nominativo del *tutor* del soggetto ospitante è riportato nel piano formativo individuale unitamente a quello del *tutor* del soggetto promotore. Il *tutor* del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio curricolare. Ciascun *tutor* del soggetto ospitante non può essere responsabile, contemporaneamente, di più di tre tirocinanti, computando sia i tirocini curricolari che quelli extracurricolari.

5. Salvo i casi di licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nonché quanto previsto da specifici accordi sindacali, è vietato attivare tirocini per attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori licenziati nella medesima unità operativa nei dodici mesi precedenti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il licenziamento collettivo, o qualora siano in corso procedure di integrazione salariale o di mobilità.

6. I tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizioni propri dell'organizzazione del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di maggiore attività produttiva o nei casi di sospensione o di riduzione della stessa, né sostituire il per-

sonale assente per malattia, maternità, ferie o sciopero.

7. I tirocinanti non possono essere lasciati privi di supervisione all'interno della sede del soggetto ospitante, neanche per brevi periodi; il *tutor* del soggetto promotore, o un'altra persona da questi delegata, deve essere sempre presente all'interno del luogo di svolgimento del tirocinio.

Art. 3.

(Durata del tirocinio curricolare)

1. Il tirocinio curricolare non può avere una durata superiore a tre mesi, per un totale massimo di 480 ore, quando ha per oggetto mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive, oppure ripetitive e a contenuto intellettuale limitato; non può avere una durata superiore a sei mesi, per un totale massimo di 960 ore, quando esso ha per oggetto mansioni di concetto. Il tirocinio curricolare è rinnovabile o prorogabile solo nel rispetto dei limiti di durata di cui al primo periodo.

2. Il tirocinio curricolare può essere attivato in favore di uno studente affetto da una menomazione fisica, psichica o sensoriale, o in condizioni sociali disagiate, assistito da un centro di riabilitazione per persone con disabilità o di assistenza sociale. In tal caso la durata massima del tirocinio curricolare, comprese eventuali proroghe, è stabilita in dodici mesi, per un totale massimo di 1.920 ore.

3. L'impegno orario settimanale richiesto al tirocinante è indicato nel piano formativo individuale ed è, di norma, identico all'orario di lavoro a tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del soggetto ospitante, generalmente compreso tra le trentasei e le quaranta ore settimanali. In considerazione, comunque, della natura specifica del tirocinio curricolare, svolto da studenti contemporaneamente impegnati in

un corso di studi, il soggetto promotore e il soggetto ospitante sono tenuti ad accogliere l'eventuale richiesta del tirocinante di effettuare il tirocinio con un impegno orario settimanale ridotto, purché non inferiore a venti ore.

4. Qualora l'impegno orario settimanale indicato nel piano formativo individuale sia inferiore a trenta ore, l'importo minimo dell'indennità di partecipazione mensile è stabilito nella misura prevista dall'articolo 4, comma 8.

5. Il tirocinante non può essere obbligato dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante a recuperare ore di assenza, né a presentare certificazioni mediche per giustificare un'assenza per motivi di salute. Non può, inoltre, essergli negato il permesso di assentarsi per esigenze connesse al suo corso di studi.

6. Il tirocinio curricolare non può essere svolto, neanche parzialmente, nelle ore notturne o nei giorni festivi.

7. In caso di conseguimento del titolo di studio durante lo svolgimento del tirocinio curricolare, quest'ultimo è interrotto alla data ufficiale del conseguimento del titolo. È fatta salva la possibilità di avviare tirocinio extracurricolare al fine di completare la formazione.

Art. 4.

(Indennità)

1. Fatta eccezione per i tirocini curricolari di durata uguale o inferiore a un mese, per un totale massimo di 160 ore, al tirocinante è corrisposta un'indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio curricolare, di importo lordo mensile minimo pari a 350 euro. L'importo è adeguato ogni tre anni sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Qualora il tirocinio curricolare sia inizialmente previsto per una durata pari o in-

feriore a 160 ore e sia in seguito prorogato oltre tale soglia, al tirocinante spetta l'indennità per l'intero periodo di svolgimento.

3. Alla stipulazione della convenzione di cui all'articolo 2 può partecipare un soggetto terzo, anche in forma di compartecipazione, il quale si impegna a corrispondere al soggetto ospitante, in tutto o in parte, l'importo dell'indennità del tirocinante, nonché a rimborsare l'eventuale acquisto di dispositivi di sicurezza per lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio.

4. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata, ai fini fiscali, reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora la partecipazione del tirocinante risulti inferiore all'80 per cento delle ore mensili previste, l'importo dell'indennità può essere ridotto proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo mensile pari a 175 euro.

6. Durante i periodi di sospensione del tirocinio curricolare a causa di maternità, malattia o infortunio, di durata pari o superiore a trenta giorni consecutivi, o in caso di chiusura formalizzata del soggetto ospitante per un periodo pari almeno a quindici giorni consecutivi, non sussiste l'obbligo di corrispondenza dell'indennità.

7. L'erogazione dell'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio curricolare quale attività lavorativa.

8. Qualora l'impegno orario settimanale previsto nel piano formativo individuale sia inferiore a trenta ore, l'importo minimo dell'indennità mensile è pari a 260 euro.

Art. 5.

(Numero massimo di tirocini)

1. Il numero massimo di tirocini attivabili presso un soggetto ospitante è stabilito in proporzione al numero dei lavoratori subordinati in organico, tenuto conto dei tirocini curricolari ed extracurricolari attivi, secondo i criteri indicati al comma 2.

2. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini, comprensivo sia di quelli curricolari che di quelli extracurricolari, in proporzione alle proprie dimensioni occupazionali, nei seguenti limiti:

a) un tirocinante, se il soggetto ospitante non ha dipendenti o ha fino a cinque dipendenti a tempo determinato o indeterminato;

b) non più di due tirocinanti contemporaneamente, se il numero di dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, è compreso tra sei e venti;

c) un numero di tirocinanti non superiore al 10 per cento del totale dei dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, se il soggetto ospitante ha più di venti dipendenti. Ai fini del calcolo, si applica l'arrotondamento all'unità superiore. I lavoratori a tempo determinato sono computati solo se il relativo contratto ha avuto inizio prima della data di avvio del tirocinio e ha scadenza successiva alla data di conclusione del tirocinio medesimo. Nel calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono inclusi gli apprendisti.

Art. 6.

(Comunicazioni e assicurazione)

1. I tirocini curricolari che hanno una durata uguale o superiore a 160 ore sono soggetti all'obbligo di comunicazione da parte

del soggetto ospitante, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'omissione della comunicazione è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50 euro per ciascun giorno di ritardo.

2. I tirocinanti sono assicurati:

a) contro gli infortuni sul lavoro, mediante iscrizione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

b) per la responsabilità civile verso terzi, mediante la stipulazione di un'apposita polizza con una compagnia assicuratrice.

3. La copertura assicurativa di cui al comma 2 deve comprendere anche il tragitto tra l'abitazione del tirocinante e il luogo di svolgimento del tirocinio, nonché le attività eventualmente previste al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio curricolare.

Art. 7.

(Monitoraggio)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede a monitorare lo svolgimento dei tirocini curricolari, anche sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Nell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi nello svolgimento dei tirocini curricolari, quali: la reiterazione dell'attivazione di tirocini presso lo stesso soggetto ospitante a copertura di una medesima mansione; la cessazione anomala dei tirocini; lo svolgimento di attività non conformi al piano formativo individuale; l'impiego di tirocinanti in sostituzione di

personale sospeso o licenziato; l'incidenza di tirocini curricolari non conformi attivati dal medesimo soggetto promotore; la concentrazione dell'attivazione di tirocini curricolari in specifici periodi dell'anno.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca pubblica annualmente, nel proprio sito *internet* istituzionale, una relazione sull'attività di monitoraggio svolta ai sensi del presente articolo, al fine di consentire l'esame e la valutazione dell'efficacia dei tirocini curricolari nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 8.

(Vigilanza, controllo e disciplina sanzionatoria)

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza sulla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio, nonché le sanzioni previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie e per la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, nel caso in cui un tirocinio curricolare sia attivato in violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla presente legge, esso è sospeso. Il soggetto promotore o il soggetto ospitante responsabile della violazione non può attivare nuovi tirocini curricolari per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'accertamento della violazione.

2. Il tirocinio curricolare protratto oltre i termini stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 2, è considerato contratto di apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il tirocinio curricolare attivato in assenza della nomina e dell'assistenza effettiva del *tutor* del soggetto promotore e del *tutor* del soggetto ospitante è considerato rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile.

3. La mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinante com-

porta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo è stabilito, in base alla gravità della violazione, in misura variabile da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 30.000 euro, fermo restando l'obbligo di corrispondere le indennità dovute al tirocinante.

4. L'interruzione anticipata del tirocinio curricolare da parte del tirocinante non comporta la perdita dei crediti formativi universitari eventualmente connessi al tirocinio medesimo, a condizione che sia stato effettuato il numero di ore minimo stabilito a tale fine dai soggetti di cui all'articolo 1.

Art. 9.

(Disposizioni finali, abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Ai tirocini curricolari in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio.

2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, è abrogato.

3. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

